AREA TERRITORIO

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA Servizio Consulenza EE.LL. Assistenza Legale Contenzioso e Vigilanza Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza

Prot.n.: 2931/AM

Riferimento: 3803 dell'11.4.06

Oggetto: Applicazione sanzione per variazione planimetria edificio. Risposta a

quesito.

Al Comune di MAGLIANO DEI MARSI (AQ)

Relativamente alla questione sottopostaci con la nota 3502 del 03/04/06 ed integrata con il foglio a margine, si riferisce quanto segue.

Il problema va inquadrato ed esaminato alla luce del combinato disposto degli artt.22 e 31 del DPR 380/01, nonché degli artt. 2-5 e 6 della L.R. 52/89.

In particolare, va valutato se ricorrono, o meno, condizioni di "variazioni essenziali" di cui all'art. 5 della normativa regionale e che, conseguentemente, determinerebbero l'applicabilità dell'art. 22 p, in alternativa, dell'art. 31 del T.u. dell'edilizia, DPR 380/2001.

Nel caso rappresentato, che, come sempre, lo scrivente affronta per gli aspetti generali, non sembrerebbero ravvisarsi le "variazioni essenziali" come elencate nel richiamato articolo, tanto più che nell'art. 2 della L.R. 52/89, nella definizione di "Area insediabile (Ai) sono espressamente previste piccole traslazione dell'edificio, pur nei limiti ivi previsti, per una più idonea collocazione dell'imobile in corso d'opera, senza la necessità di varianti di ubicazione.

Pertanto, ove così fosse, verrebbe meno la totale difformità e, quindi, l'applicabilità dell'art. 31 del DPR 380/01, essendo, di contro, sufficiente il ricorso all'art. 22 sempre del T.U suddetto.

Tanto chiarito, competono a codesto Comune le opportune verifiche e la conseguente applicazione della norma di riferimento.

Distinti saluti,

TV

IL DIRIGENTE (Avv. Aldo MARRA)